

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 1990

Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero

ONOREVOLI SENATORI. – La questione del diritto-dovere di voto per i cittadini italiani residenti all'estero o che vi si trovano anche temporaneamente, viene da tempo sollevata in occasione dei raduni di emigrati che periodicamente si tengono, o nell'ambito di congressi e conferenze di approfondimento del fenomeno migratorio.

L'attuale normativa non sembra infatti, garantire appieno le condizioni necessarie per l'esercizio di voto da parte degli Italiani all'estero.

Solamente in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli elettori residenti nei Paesi membri della Comunità europea, in possesso dei prescritti requisiti, possono votare presso

sezioni elettorali appositamente istituire nel territorio dei Paesi stessi.

Per tutte le altre consultazioni – politiche od amministrative – gli Italiani all'estero possono usufruire unicamente di facilitazioni per i viaggi sui mezzi di trasporto, dal confine al comune in cui gli stessi votano e viceversa.

Esistono, tuttavia, delle difficoltà soggettive ed oggettive che non permettono agli emigrati italiani di rimpatriare per esercitare il loro diritto di voto in occasione di consultazioni elettorali.

D'altra parte, il fatto di essere residente o dimorante all'estero, per motivi di lavoro o di studio, non deve costituire motivo penalizzante nei confronti degli interessati.

È poi da considerare il fatto che l'esercizio effettivo del diritto di voto, e quindi la partecipazione all'organizzazione e al funzionamento dello Stato e degli enti autarchici territoriali, permette agli Italiani all'estero di mantenere vivi i legami culturali e sociali con il paese d'origine, favorendo un più rapido reinserimento, in caso di rimpatrio.

D'altronde la stessa legge 29 dicembre 1987, n. 540 recante «Indizione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione» ha individuato tra gli scopi della Conferenza stessa quelli di delineare una politica in favore degli Italiani all'estero, per quanto concerne, tra l'altro, l'esercizio del diritto

di voto nelle elezioni italiane, nonché di valutare la rispondenza della vigente normativa italiana ed internazionale alle esigenze degli emigrati stessi.

Pare opportuno, pertanto, al fine di garantire pienamente l'esercizio del diritto di voto da parte degli Italiani all'estero, prevedere una procedura che permetta agli stessi di esprimere il proprio voto *in loco*, in occasione di elezioni italiane.

In considerazione di quanto sopra esposto, viene avviata con il presente atto una procedura che, partendo dal Consiglio regionale, investe il Parlamento della Repubblica, dando attuazione al più pieno diritto di voto per gli italiani all'estero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Espressione del voto per corrispondenza)

1. I cittadini italiani residenti all'estero o che vi si trovano anche temporaneamente, in possesso dei requisiti prescritti per essere elettori, partecipano all'elezione del Parlamento europeo, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome, compatibilmente con quanto previsto nei singoli statuti, esprimendo il proprio voto per corrispondenza.

2. Per esercitare il voto, i cittadini di cui al comma 1 devono essere iscritti o reinscritti nelle liste elettorali a norma dell'articolo 11 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

3. Gli elettori cancellati dall'anagrafe della popolazione residente dei comuni della Repubblica per emigrazione permanente all'estero sono iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) conformemente a quanto previsto dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero».

Art. 2.

(Invio della documentazione)

1. Per esprimere il voto per corrispondenza, gli elettori residenti all'estero - per i quali a norma dell'ultimo comma dell'articolo 11 del citato testo unico, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è stata annotata nelle liste elettorali tale condizione - ricevono d'ufficio i documenti necessari.

2. Gli elettori che nel giorno della votazione si trovano temporaneamente all'estero possono partecipare alla votazione per corrispondenza purchè facciano pervenire, direttamente ovvero per il tramite delle autorità diplomatiche o consolari, apposita domanda al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

3. La domanda deve pervenire al sindaco improrogabilmente entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione.

4. Qualora la richiesta pervenga oltre al limite di cui al comma 3, il sindaco provvede, a mezzo di apposita cartolina-avviso, a darne tempestiva comunicazione all'interessato, il quale potrà partecipare al voto solo presentandosi personalmente al seggio nelle cui liste elettorali è iscritto.

Art. 3.

(Delega)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a disciplinare:

a) l'istituzione, da parte dei comuni, di appositi elenchi degli elettori che votano per corrispondenza;

b) le modalità di svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio;

c) l'istituzione presso ogni ambasciata o consolato, all'atto della indizione delle votazioni, di un apposito ufficio elettorale consolare con il compito di ricevere i plichi contenenti le schede votate e provvedere al loro inoltro agli appositi uffici postali di smistamento istituiti dall'Amministrazione delle poste;

d) l'istituzione, nei comuni in cui hanno sede gli uffici elettorali circoscrizionali, di apposite sezioni speciali per le operazioni di spoglio e di scrutinio.

2. Nell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il Governo si uniformerà ai seguenti principi:

a) i plichi contenenti le schede votate devono pervenire all'ufficio elettorale consolare non oltre il ventesimo giorno antecedente il primo giorno, o il giorno, fissato per la votazione;

b) i plichi devono pervenire alle competenti sezioni speciali non meno di due ore prima del termine fissato per la chiusura delle votazioni nelle sezioni elettorali.